



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

**DELIBERAZIONE N°. 16
DEL 20.12.2022**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. ANNO 2005 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5°, L.R. 56/77 E S.M.I.

L'anno duemilaventidue addì 20 del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PERSI Franco	X	
2	RITONDALE CARMELO	X	
3	BIGIORNO LUCA	X	
4	LOVAZZANO AURELIO	X	
5	MASANTE ADELE	X	
6	TRAVERSO DAVIDE	X	
7	VAGHINI SARA	X	
8	CAREGA MAURIZIO AGOSTINO	X	
9	NOBILE DELFINO	X	
10	TASSINARIO LUCIA	X	
11	MAGAROTTO SILVANO	X	
	TOTALE	11	

Presiede il Sig. Franco PERSI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta il dr. Alessandro Parodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL SINDACO

PERSI FRANCO

REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dania Donatella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di VILLALVERNIA è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 60-43072 dell'11.04.1985, che successivamente in data 27.03.1990 è stata approvata la Variante n. 1 approvata con D.G.R. n. 104-36498, in data 10.04.1995 è stata approvata la Variante n. 2 con D.G.R. n. 85-44699 e in data 21.06.1999 è stata approvata la Variante n. 3 con D.G.R. n. 22-27620;
- che con D.G.R. n. 29-10840 del 23.02.2009 è stata approvata la variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005;
- che con D.C.C. n. 1 del 02.03.2012 è stata approvata la variante parziale n. 1 al P.R.G.C. anno 2005 ai sensi dell'art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., con D.C.C. n. 9 del 19.04.2013 è stata approvata la variante parziale n. 2 al P.R.G.C. anno 2005 ai sensi dell'art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., con D.C.C. n. 2 del 26.03.2015 è stata approvata la variante parziale n. 3 al P.R.G.C. anno 2005 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. e con D.C.C. n. 30 del 07.12.2016 è stata approvata la variante parziale n. 4 al P.R.G.C. anno 2005 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre una variante parziale n. 5 al P.R.G.C. anno 2005 ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22.11.2022 si provvedeva all'individuazione dell'Organo Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale al P.R.G.C. anno 2005 e attribuzione delle funzioni di esame ed espressione del parere di assoggettabilità alla V.A.S.;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/09/2022 veniva adottata la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. anno 2005 ai sensi dell' art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e contestualmente del documento tecnico per la fase di verifica VAS;
- che con nota prot. n. 3811 del 04.10.2022 si provvedeva alla trasmissione della Variante medesima e del documento tecnico per la fase di verifica VAS alla Provincia di Alessandria, all'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est e alla ASL-AL;
- che in data 25.10.2022 prot. n. 4097 si provvedeva ad inviare una "Integrazione spontanea" alla

Provincia di Alessandria, all'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Sud Est – e all'ASL di Alessandria, riferita alla variazione n. 10 (illustrata al paragrafo 4 della “Relazione tecnico descrittiva” della variante parziale n. 5 e al paragrafo 1.1. del “Documento tecnico per la fase di verifica VAS”) relativamente alla Verifica di compatibilità acustica.

Dato atto che la Deliberazione di adozione e gli elaborati costituenti la Variante Parziale n. 5 sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune e depositati presso gli Uffici Comunali per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 04/10/2022 al 02/11/2022;

Dato atto che nel periodo consentito (tra il 18/10/2022 ed il 02/11/2022) non sono pervenute osservazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 208 del 02/11/2022 che dichiara, per la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. anno 2005 il rispetto dei criteri di cui al comma 5) e dei parametri di cui al comma 6) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ritenendola correttamente una variante parziale ed esprimendo altresì parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale a condizione che venga verificato quanto indicato nell'istruttoria allegata;

Visto che il Servizio VIA-VAS-IPPC n.p.g. 56838 del 27/10/2022 ha espresso parere favorevole all'esclusione della Variante Parziale in oggetto dalla successiva fase di VAS, trasmesso contestualmente al sopra citato Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria e che analogamente ha espresso lo stesso parere favorevole l'ufficio dell'ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est – suggerendo alcune specifiche integrazioni alle norme tecniche di attuazione mentre ad oggi (decorsi 77 giorni dalla data di invio della documentazione relativa alla variante parziale n. 5) non è pervenuto nessun parere dell'ASL AL, pur ricordando che in data 04/11/2022 prot. comunale n. 4218 era stata formulata una richiesta di chiarimenti a cui si era risposto con lettera prot. 4480 del 23/11/2022;

Visto il Parere valutativo/dichiarazione dell'Organo Tecnico del Comune di Villalvernia sulla compatibilità della variante parziale n. 5 che conclude esprimendosi che la stessa non debba essere assoggettata alla valutazione ambientale strategica consigliando, nel contempo, l'inserimento nelle N.T.A. di alcuni suggerimenti finalizzati a perseguire la compatibilità ambientale e la mitigazione degli interventi proposti così come riportati nelle conclusioni del Parere valutativo/dichiarazione sopracitato;

Ritenuto che il cambio di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 2, lettera m) delle N.T.A. è relativo all'ampliamento di un insediamento artigianale (falegnameria) già esistente e funzionante;

Viste altresì le osservazioni formulate nell'istruttoria della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente Viabilità 1 – Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio nella quale si invita l'Amministrazione a stralciare l'intervento n. 4 e a modificare, in conformità all'“Integrazione spontanea” inoltrata dal comune il 25/10/2022, la variazione dell'intervento n. 10 limitando il cambio di destinazione ammissibile al solo edificio individuato con la lettera X nonché a tener conto delle fasce cuscinetto inserite nella verifica di compatibilità della zonizzazione acustica sempre in sede di integrazione spontanea e della verifica relativa alle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui alle norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2007;

Ricordato che le variazioni oggetto della variante parziale n. 5, così come modificate a seguito dell'accettazione (con il disposto della presente deliberazione consigliare) delle proposte formulate

dagli Enti, riguardano:

1. Variare le previsioni dell'insediamento della ditta Albasider posto in fregio alla Strada comunale Villalvernia-Pozzolo immediatamente a monte del ponte sul Torrente Scrivia ampliando nella parte nord-est l'area produttiva e contemporaneamente modificando una porzione di area produttiva di tipo D1b in area di tipo D2e. La variante prevede una diversa distribuzione delle aree di tipo D1b "Aree ed impianti produttivi esistenti confermati nella loro ubicazione" e di tipo D2e "Aree produttive da attrezzare per nuovi impianti" consentendo alle prime di poter realizzare, oltre al mantenimento della superficie coperta esistente, un ampliamento pari al 28,60% della superficie coperta esistente ed alle seconde, confermando la superficie coperta già consentita dal P.R.G.C. vigente sia sull'area a PEC sia sull'area D1b trasformata in D2e, permettendo di aumentare la superficie territoriale di 9.670 mq e la superficie coperta realizzabile di 2900 mq. Per rendere possibile il collegamento con le strutture esistenti si cambia la classificazione di una porzione di area produttiva già esistente (posizionata a nord dell'edificio esistente) in parte (mq 670) riclassificandola da "Aree ed impianti produttivi esistenti confermati nella loro ubicazione (D1)" in "Aree agricole coltivate (E1)" e, in parte, (superficie fondiaria mq 7.712) trasformandola da "Aree ed impianti produttivi esistenti confermati nella loro ubicazione (D1)" in "Aree produttive da attrezzare per nuovi impianti (D2)". La superficie coperta realizzabile nell'area D2 di cui sopra, conseguentemente alle manipolazioni effettuate, risulta di 1.090 mq. La superficie coperta realizzabile sulla porzione di superficie di terreno (18.560 mq) già classificata come "Aree produttive da attrezzare per nuovi impianti (D2)" rimane quella che deriva da quella già consentita (6.645 mq) (come da PEC approvato) a cui viene sottratta quella realizzata (3.638 mq) ovvero mq 3.700.
2. Variare di destinazione d'uso una porzione di area da "Aree ed impianti produttivi esistenti confermati nella loro ubicazione (D1)" contrassegnata con la lettera "c" ad "Aree residenziali di completamento a capacità insediativa esaurita (B1)". La superficie di terreno interessata dal cambio di destinazione d'uso è di mq 970 (superficie coperta mq 340) ed è motivata dalla presa d'atto che sull'area in oggetto insiste un fabbricato residenziale (di mc 2.100 di cui 400 mc di locali accessori) in condizioni di avanzato degrado di cui la proprietà propone il recupero, insieme alle relative pertinenze, mantenendo la destinazione esistente a catasto.
3. Variare di destinazione d'uso un'area, avente una superficie di 5.500 mq, da "Aree agricole coltivate (E1)" ad "Aree produttive da attrezzare per nuovi impianti (D2)" contrassegnata dalla lettera "g". L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio per autotreni attuato da una ditta operante nel settore della logistica e, oltre alla pavimentazione dell'area, è prevista la realizzazione di una modesta superficie edificata, mq 165, all'interno dei quali si potranno realizzare locali per uffici, per servizi igienici e locali accessori all'attività insediata. Altezza massima consentita m 4,50.
4. **Stralciata (a seguito della richiesta formulata in sede di istruttoria della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente Viabilità 1)**
5. Variare di destinazione d'uso un'area, avente superficie di mq 1.600, da "Aree agricole coltivate (E1)" ad "Aree residenziali di completamento a capacità insediativa esaurita (B1)". La variazione di destinazione d'uso è stata proposta in quanto l'area si trova all'interno del centro abitato ed i proprietari degli edifici esistenti non hanno più la qualifica di imprenditori agricoli professionali.
6. Variare di destinazione d'uso un'area, avente superficie di mq 2.000, da "Aree agricole intercluse (E4)" ad "Aree residenziali di completamento a capacità insediativa esaurita (B1)". La variazione è proposta in quanto il lotto è adiacente ad un'area della stessa proprietà sulla quale realizzare alcune pertinenze al fabbricato residenziale esistente.
7. Cambio di destinazione d'uso di un'area (superficie mq 1.490) da "Aree a verde per il gioco e il riposto (Fv)" ad "Aree agricole a verde privato (E3)". La variazione viene effettuata perché la conformazione dell'area (un trapezio con il lato minore molto piccolo) non ne permette un razionale utilizzo.
8. Variare di destinazione d'uso un'area, avente superficie di mq 435, di proprietà comunale, da aree per la viabilità ad "Aree a parcheggio (P)" prendendo atto dello stato di fatto esistente.
9. Variare di destinazione un'area attualmente individuata tra le "Aree agricole coltivate (E1)"

riclassificandola tra le "Aree a verde per il gioco sportivo (Fs)", superficie mq 1.800 per prendere atto della destinazione esistente.

10. Variare le N.T.A., art. 18 comma 2, lettera m), **come proposto nell' "Integrazione spontanea" comunale del 25/10/2022 prot. n. 4097 di seguito riportata**

m) laboratori di artigianato in genere che non presentino caratteri di nocività e molestia (esito sonoro inferiore od uguale a quanto previsto dalla "zonizzazione acustica del territorio comunale" per la zona in cui ricadono), limitatamente al piano terreno ed al piano seminterrato, fino alla concorrenza massima di mq. 300 di superficie utile lorda complessiva (lavorazione e deposito); dal calcolo della superficie utile lorda sono da escludere le superfici dei vani tecnici (locale caldaia e simili) e dei servizi igienici. **Per l'edificio individuato nelle tavole di piano con la lettera X è ammessa la destinazione di cui al punto precedente anche al piano primo, oltre che al piano terra e seminterrato, all'interno del volume esistente e fino alla concorrenza massima di 600 mq di superficie utile lorda comprese le superfici dei vani tecnici e dei servizi igienici.**

Infine,

Preso atto che le varianti di cui sopra sono varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto tutte le variazioni elencate al punto precedente soddisfano i punti a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 5 della L.R. 56/77 e precisamente:

- per quanto riguarda i punti a) e b) questi sono soddisfatti perché le variazioni *"non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente [...]"* (punto a) e *"non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale [...]"* (punto b);
- per quanto riguarda i punti c) e d) questi sono soddisfatti perché non si variano le aree per servizi di cui agli art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. di una quantità superiore a 0,50 mq/ab;
- per quanto riguarda il punto e) questo è soddisfatto perché non si incrementa la capacità insediativa residenziale;
- per quanto riguarda il punto f), relativo alle attività produttive, questo è soddisfatto perché non si incrementano in misura maggiore del 6% (si ricorda che Villalvernia è un comune con meno di 10.000 abitanti) le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente;
- per quanto riguarda i punti g) e h) questi sono soddisfatti perché non si variano aree caratterizzate da dissesto attivo e ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Considerato che, come detto, la variante parziale in oggetto rispetta le condizioni di cui all'art. 17, comma 5° lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) della L.R. 56/77 e s.m.i. di seguito si riporta il seguente prospetto numerico:

- Aree per standards urbanistici, punti c) e d) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.: dette aree, pur subendo alcune variazioni (infatti si diminuiscono le aree a standards per il gioco ed il riposo (Fv) e si incrementano le aree a parcheggio (P) e le aree per il gioco sportivo (Fs)) le stesse non sono superiori al valore di +0,5 mq/ab. tenendo anche conto delle variazioni apportate con le varianti parziali nn. 1, 2, 3 e 4 (per un maggior dettaglio si veda alla relazione tecnico-descrittiva).
Nella tabella di riepilogo 6.12. il totale delle aree a standards previsto in variante è 65.293 mq a cui si sommano 8.900 mq derivanti dalle aree da individuarsi all'interno dei piani attuativi corrispondenti ad uno standard complessivo unitario di 44,16 mq/ab.
- Aree produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive: non si variano le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, punto f) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Infatti la modifica relativa alle variazioni delle superficie territoriali e fondiari delle aree produttive nonché delle superfici coperte realizzabili e dei relativi rapporti di copertura ammessi è una variante parziale art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le superfici a destinazione produttiva sono aumentate di una quantità inferiore al 6% come dimostrato nella relazione tecnico descrittiva paragrafo 4.3.
- Aree residenziali: le modifiche apportate, ovvero l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria, non variano la capacità insediativa residenziale della variante strutturale approvata con D.G.R. n. 29-10840 del 23.02.2009, anche tenendo conto delle riduzioni effettuate con le precedenti

varianti parziali. Per quanto sopra la superficie delle aree residenziali di tipo A1, B1, B2, B3, C1, C2 di cui alla tabella n. 6.4 della Relazione tecnico-descrittiva (pag. 17) rimane di 326.225 mq mentre il volume realizzabile sulle aree residenziali di cui sopra diventa 55.844 mc (per effetto dello stralcio del lotto n. 24) rimanendo invariato il numero degli abitanti insediabili pari a 464 unità.

La capacità insediativa della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 sulla base delle considerazioni riportate al paragrafo 4.1 penultimo e ultimo comma viene considerata invariata e determinata in 1680 unità perché sia tenendo conto di tutte le varianti parziali sia degli incrementi dei vari indici edificatori appare chiaro che la CIR non è sicuramente aumentata.

Di seguito si riporta il prospetto da cui risulta il calcolo della C.I.R.:

- abitanti residenti	:	887 (< di 932)
- abitanti insediabili in abitazioni non occupate	:	329 (> di quelli previsti nella CIR della variante strutturale anno 2005)
- abitanti insediabili nelle nuove costruzioni	:	<u>464</u> (< 466)
Totale C.I.R.		1.680 unità

Vista la D.G.C. n. 37 del 20.12.2022 con la quale si conclude l'iter amministrativo relativo alla valutazione ambientale.

Vista la L.R. 25.03.2013 n. 3 che ha modificato la L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare ne ha variato l'art. 17.

Considerato che le variazioni non sono in contrasto con il P.T.P., con il P.T.R. e con il P.P.R., rispondono ai criteri di interesse generale e non incidono sull'impianto strutturale del P.R.G.C. e sulle scelte strategiche e sugli obiettivi fissati per l'assetto del territorio e sono nel pubblico interesse.

Visti gli elaborati della variante parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 5°, redatti dall'Ing. Italo BRUNO di Novi Ligure, dal geol. Riccardo FERRETTI di Tortona e dall'ing. Alberto BODRATO di Ovada;

Dato atto che:

- Il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile dell'atto ;

Sentita la relazione del Sindaco;

Si procede alla votazione per alzata di mano la quale dà il seguente risultato:

presenti n° 11 votanti n° 11 astenuti n° 0
favorevoli n° 11 - contrari n° 0;

DELIBERA

- di accogliere le osservazioni/suggerimenti (vedi paragrafo 4.5 della Relazione tecnico descrittiva della variante parziale n. 5) di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 208 del 02/11/2022 ed in particolare dell'istruttoria della Direzione Ambiente Viabilità 1 – Servizio Pianificazione Territoriale e Pianificazione del Paesaggio relative a:

- stralcio della variazione n. 4 (modifica del perimetro del centro storico);
 - modifica del disposto normativo di cui all'art. 18, comma 2, lettera m) delle N.T.A. relativamente al recepimento dell' "Integrazione spontanea" trasmessa il 25/10/2022;
 - recepimento della variazione della verifica di compatibilità alla zonizzazione acustica di cui alla stessa integrazione spontanea trasmessa il 25/10/2022;
 - verifica delle misure contenute nella disciplina che regola le "Aree di ricarica degli acquiferi profondi" (D.G.R. n. 12-6441 del 02/02/2018);
- di accogliere i suggerimenti contenuti nel Parere valutativo/dichiarazione sulla compatibilità ambientale della variante parziale n. 5 espresso dall'Organo Tecnico del Comune di Villalvernia in data 15/12/2022 relativamente all'inserimento nelle N.T.A. di alcune proposte finalizzate a migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti nella variante parziale;
- di approvare il progetto di variante parziale n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale anno 2005 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i., così come redatto, tenendo conto delle controdeduzioni sopra approvate, dall'Ing. Italo BRUNO di Novi Ligure, dal geol. Riccardo FERRETTI di Tortona e dall'ing. Alberto BODRATO di Ovada, costituito dai seguenti elaborati:
- | | | | |
|----------|---|--|----------|
| - | Relazione tecnico-descrittiva | | |
| - | Tav. B-2 | Progetto generale delle aree | scala 1: |
| 5.000 | | | |
| - | Tav. B-3 | Progetto aree urbanizzate | scala 1: |
| 2.000 | | | |
| - | Tav. B-4 | Classificazione aree ed edifici del centro storico | scala 1: |
| 1.000 | | | |
| - | Tav. B-7 | Planimetria urbanizzazioni: acquedotto | scala |
| 1:10.000 | | | |
| - | Tav. B-8 | Planimetria urbanizzazioni: gas-metano | scala |
| 1:10.000 | | | |
| - | Tav. B-9 | Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria | scala |
| 1:10.000 | | | |
| - | Tav. B-10 | Planimetria urbanizzazioni: illuminazione pubblica | scala |
| 1:10.000 | | | |
| - | Norme Tecniche di Attuazione | | |
| - | Relazione geologico- tecnica (schede delle aree oggetto di variante) redatta dal geol. Riccardo Ferretti) | | |
| - | Relazione illustrativa – Verifica di compatibilità (relativa alla sola variante parziale n. 5) – Varianti alla zonizzazione acustica approvata nel 2004 (redatta dall'ing. Alberto Bodrato) | | |

Di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi allegati della variante parziale n. 5 al P.R.G.C. anno 2005 verranno pubblicati sul sito informatico del Comune.

La presente deliberazione di approvazione ed i relativi allegati devono essere inviati in Provincia ed in Regione entro dieci giorni dalla data di esecutività.

Di dare atto che la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

IL SINDACO

F.to Persi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il 29/12/2022 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Villalvernia , 29/12/2022

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 29/12/2022

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Alessandro Parodi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Villalvernia, 29/12/2022

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi

